

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ENNA

VIALE DIAZ – PALAZZO DI GIUSTIZIA
TEL 0935.504355 FAX 0935 25745
info@ordineavvocatienna.it

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, in persona del Presidente Avv. Salvatore Spinello, con sede in Enna Viale A. Diaz n. 10

E

Tribunale di Enna, in persona del Presidente Dott. Cesare Zucchetto

PREMESSO CHE

-il D.M. 55/2014 è stato emanato anche al fine di disciplinare la liquidazione dei compensi degli avvocati per l'attività giudiziale svolta anche sotto il profilo della congruità della retribuzione nel rispetto della dignità della funzione difensiva svolta;

- l'art. 4, co. 1 del succitato D.M. n. 55/2014 stabilisce che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento; per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento;

-con l'art. 1, co. 1, lett. b) del D.M. n. 37/2018, a decorrere dal 27/04/2018 e con applicazione alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018 (così come disposto dall'art. 6, co. 1, del succitato D.M. n. 37/2018) è stato introdotto l'art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 che così testualmente recita : *“il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto”*;

-il presente protocollo d'intesa si inserisce nell'ambito di un rapporto di proficua interlocuzione e collaborazione con il Tribunale di Enna al fine di regolamentare l'applicazione del succitato art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 che consentirebbe ai magistrati del settore civile di usufruire di una più agevole consultazione o fruizione degli atti depositati con modalità telematiche qualora tali atti vengano redatti dagli avvocati con tecniche informatiche idonee a tale scopo ed in particolare che consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

In applicazione di quanto disposto dall'art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 nell'ambito dell'attività giudiziale civile, nel caso in cui l'avvocato difensore depositi telematicamente atto di causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo atto introduttivo, e/o memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e/o comparsa conclusionale e/o memoria di replica e/o note conclusive autorizzate) redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione da parte dei magistrati del Tribunale di Enna e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, documenti che devono essere in numero non inferiore a cinque, nonché la navigazione all'interno dell'atto, il Giudice del procedimento in cui è stato depositato tale atto applicherà il previsto ulteriore aumento del 30 per cento atto in sede di liquidazione del compenso spettante all'avvocato. Ciò anche in sede di liquidazione del compenso di difensore di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

ART. 3

Il presente protocollo d'intesa si applicherà a tutte le liquidazioni in sede di attività giudiziale civile successive alla sottoscrizione del protocollo.

ART. 4


Sono indicati, quali Referenti delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Protocollo d'Intesa:

per il Tribunale di Enna: la Dott.ssa Eleonora Guarnera;

per il Consiglio: l'Avv. Giuseppe Milano.

Enna, 22 luglio 2021

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Enna



Il Presidente del Tribunale di Enna

